

Cos'è

L'**esonero contributivo** consente di non versare al Fondo di Tesoreria le **quote di TFR** maturate durante i periodi di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria** (CIGS) ex articolo 44, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il cosiddetto **ticket di licenziamento**, ordinariamente dovuto a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

Lo sgravio è fruibile dalle sole **società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria**, destinate nel 2019 e nel 2020 di provvedimenti di concessione del **trattamento di integrazione salariale straordinario** (art. 44, d.l. 109/2018), che siano in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come funziona

L'applicazione degli esoneri deve essere richiesta al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento **CIGS** (o in sede di integrazione dello stesso) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare sia l'ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza, per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al cosiddetto ticket di licenziamento.

Domanda

Successivamente, le aziende interessate per accedere agli **sgravi** dovranno presentare la **domanda online** all'INPS attraverso il servizio dedicato e attenersi alle altre istruzioni operative precisate con il [messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920](#).